



# COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 20/11/2020

Oggetto:

**REVISIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI - ART. 26 TUSP.**

L'anno duemilaventi, addì venti, del mese di novembre alle ore dieci:zero, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in adunanza STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE in modalità telematica:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LANFRANCO Paolo	Sindaco	Sì
ACCOSSATO Gabriele	Consigliere	Sì
ARISIO Sergio	Vice-Sindaco	Sì
BOLLITO Piercarlo	Consigliere	Sì
GERMAK Alessandro Franco Lidia	Consigliere	Sì
MONTESANO Raffaella	Consigliere	Sì
PARATO Valentina	Consigliere	Sì
PARCESEPE Cristian	Consigliere	Sì
TRINCHERO Pietro	Consigliere	Sì
VOLPIANO Maurizio	Consigliere	Sì
	<b>Totale presenti</b>	<b>10</b>
	<b>Totale assenti</b>	<b>0</b>

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Daniele Zaia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, LANFRANCO Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che, a seguito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, non è stato necessario adottare azioni di contenimento dei costi, alienazione o cessione delle quote delle società possedute;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, adottando eventualmente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2;

PRECISATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1, del Testo unico;
- 2) sono previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 2019 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Valfenera risultano essere le seguenti:

	Società	C.F. / P.Iva	Quota
a.	GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	01356080059	0,590
b.	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	0099020059	18,803
c.	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO	02513140042	0,070
d.	GAL BASSO MONFERRATO SOC. CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,076

RITENUTO di mantenere la partecipazione diretta alle società G.A.I.A. S.p.A. e Acquedotto della Piana S.p.A. in quanto hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente;

RITENUTO di mantenere la partecipazione al Gruppo di azione locale (GAL) del Basso Monferrato Astigiano Soc. Coop. a r.l. in quanto ritenuta indispensabile e di interesse generale per la collettività ed essendo fatta salva dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'articolo 26 del TUSP;

CON VOTI unanimi legalmente resi e verificati;

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la seguente ricognizione al 31/12/2019 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/17 n. 100, come da schede allegate alla presente deliberazione (allegato A, B, C e D) e di seguito riassunte:

	Società	C.F. / P.Iva	Quota
a.	GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	01356080059	0,59
b.	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.	0099020059	18,803
c.	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO	02513140042	0,070
d.	GAL BASSO MONFERRATO SOC.CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,076

2. DI DARE ATTO, per quanto esposto nella parte motiva della presente deliberazione che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale, che sussistano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sopra specificate, in quanto hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente ovvero attività che rientrano nell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016;
3. DI DISPORRE che:
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, tramite l'apposito applicativo;
  - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20 comma 3 T.U.S.P.;

Con successiva separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



## COMUNE DI VALFENERA

---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 20/11/2020

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI - ART. 26 TUSP.**

**ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
tecnico	favorevole			
contabile	favorevole			

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**F.to LANFRANCO Paolo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dott. Daniele Zaia**

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li 18/05/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to ZAIA Dott. Daniele**

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-nov-2020 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Valfenera, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to ZAIA Dott. Daniele**

---

É copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Valfenera, li 18/05/2021

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**